L'analisi è stata effettuata nel rapporto sulla lotta all'evasione del Mineconomia

Condono fiscale double face

Meno gettito del previsto ma in alcuni casi è necessario

DI STEFANO LOCONTE

Il condono fiscale rappresenta un incentivo a evadere e non sempre si rileva uno strumento efficace nemmeno relativamente al recupero di un maggior gettito tributario. Tuttavia ci sono momenti nei quali non se ne può fare a meno. E non solo in Italia. Sono queste alcune delle conclusioni che è possibile trarre dalla lettura del «Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi» dell Ministero dell'economia e delle finanza e del Governo. In particolare, il documento, dopo un cenno storico sulla ciclicità dei condoni tributari nel nostro ordinamento – il primo condono risale addirittura all'Impero romano – si preoccupa di effettuare una comparazione tra gli effetti positivi e quelli negativi derivanti da un provvedimento di natura perdonistica.

Se da un lato, infatti, tra i vantaggi, viene normalmente annoverata la possibilità per lo Stato di anticipare (almeno in parte) eventuali introiti futuri soggetti a lunghe ed incerte procedure ordinarie di riscossione (fattore particolarmente significativo soprattutto in periodi di crisi di liquidità) nonché la possibilità di concentrare l'impiego delle risorse dell'Amministrazione finanziaria sulle fattispecie ritenute più importanti, permettendo di condonare quelle secondarie e di aumentare gli incassi nell'immediato, dall'altro lato, proprio nel lungo periodo, gli effetti indiretti derivanti dall'introduzione di una misura di condono paiono decisamente penalizzanti per uno Stato.

Infatti, per essere appetibile un condono deve contenere uno sconto significativo sulle sanzioni previste oltre che, come spesso avvenuto nell'esperienza italiana, anche una riduzione delle imposte dovute.

Sotto questo profilo, quindi, afferma il Documento, una disciplina di questo tipo contribuisce a lanciare messaggi al contribuente razionale di incentivo all'evasione, nel medio, nel lungo ed anche nel breve periodo, tenuto conto anche delle basse probabilità di essere effettivamente controllati in futuro.

Ma soprattutto, un condono rappresenta una mera operazione di maquillage contabile atteso che a fronte di un immediato aumento delle entrate tributarie (conseguenza del pagamento dell'oblazione condonistica) si assiste a una successiva riduzione degli introiti, trattandosi, spesso, di un merito spostamento di poste di bilancio, non di un aumento. Il tutto senza considerare che, come emerso nelle passate esperienze di condono, non tutto il gettito è stato effettivamente riscosso: relativamente al condono del 2002, a fronte dei circa 26 miliardi di euro attesi, al 31 dicembre 2010 ne risultavano ancora da riscuotere ben 4,2.

Gli effetti negativi dei numerosi provvedimenti di condono varati in Italia sono stati più volte stigmatizzati dalle Autorità di controllo (ad esempio, la Corte dei conti): alti risultano infatti i costi finanziari (riduzione di gettito, rinuncia a scelte alternative ai condoni), ma anche i costi politico-sociali (perdita di consenso da parte dei soggetti fully compliant), etico-legali (effetto diseducativo) ed economici (distorsioni alla concorrenza), nonché quelli in termini di efficienza per l'Amministrazione finanziaria, costretta a ridimensionare le risorse destinate ai controlli sostanziali, all'informazione e all'assistenza dei contribuenti e parzialmente demotivata nell'attività di accertamento.

Tuttavia, anche l'esperienza europea, ha dimostrato come un provvedimento di condono, non solo sotto il piano sanzionatorio ma anche su quello sostanziale, sia giustificato e applicabile tutte le volte in cui si assista all'entrata in vigore di riforme strutturali; per esempio, la Germania nel 2003 ha permesso di condonare i redditi di fonte interna attraverso il pagamento di una somma forfettaria del 25% (aumentata al 35% nell'anno successivo) in occasione della riforma della tassazione delle attività finanziarie. Parimenti, a livello internazionale ben 17 Stati negli ultimi dieci anni hanno introdotto misure di natura perdonistica nel campo fiscale: in sei casi è stata data la possibilità di condonare debiti di imposta mentre negli altri casi la sanatoria ha consentito esclusivamente l'abbattimento delle sanzioni e/o degli interessi altrimenti dovuti.

© Riproduzione riservata

Il testo del rapporto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

FISCO DEGLI ALTRI

I massaggi tantrici *sono soggetti alle stesse tasse imposte ai bordelli e ai club di scambisti in Germania: lo ha deciso il Tribunale amministrativo del Baden-Wuerttemberg, Land sud-occidentale tedesco. Una decisione che segue la denuncia della proprietaria di uno studio di massaggi che ha ricevuto una multa di 840 euro per gennaio e febbraio 2012, in seguito a una nuova «tassa sui divertimenti» diretta contro il commercio sessuale nella capitale del Land Stoccarda.*

Giù le tasse *in Francia per diverse centinaia di migliaia a partire dal 2015. Lo ha annunciato il presidente François Hollande chiedendo contestualmente alle aziende di fare in modo di creare nuovi posti di lavoro, in contropartita alle riduzione dei prelievi che sono stati loro accordati. «Faremo in modo che centinaia di migliaia di francesi paghino meno tasse», ha dichiarato il capo di stato sottolineando come 3 milioni di francesi più poveri hanno già potuto beneficiare di uno sgravio fiscale.*

Tancredi Cerne

Agricoltura, la superficie va nel reddito diverso

Diritto reale di superficie è reddito diverso. Con la sentenza 15333/2014, i giudici della Corte di cassazione hanno fornito indicazioni in merito al trattamento fiscale delle operazioni di cessione dei diritti reali di godimento, nello specifico il diritto di superficie su un terreno agricolo.
Il diritto di superficie, la cui ratio è di mantenere distinta la proprietà di una costruzione da quella del suolo, è disciplinata dall'art. 952 del cod. civ.
Dal punto di vista fiscale, il comma 5 dell'art. 9 del Tuir sancisce che la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, compreso quello di superficie, sono equiparati alla disciplina relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà.
Chiarito il punto, la Suprema corte ha affermato che, nei confronti della persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto reale di superficie su un terreno agricolo costituisce reddito diverso ai sensi dell'art. 81 (oggi 67), comma 1, lett. b) del Tuir solo nel caso in cui la cessione avvenga entro il quinquennio dall'acquisto.
Diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, infatti, il corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di un obbligo di permettere (di cui alla lett. 1) dell'art. cit.) in quanto «la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà … non consente l'applicazione dell'art. 67 lett. l) del Tuir, in relazione all'obbligo di permettere (concedere a terzi l'utilizzo del terreno)».
Inoltre, i redditi determinati dall'assunzione di obblighi, cui fa riferimento la lett. l), «vanno ricollegati specificamente a diritti personali» e, pertanto, non sono riferibili al caso del diritto di superficie, appartenente indiscutibilmente ai diritti reali.
Qualora, invece, si trattasse di aree fabbricabili, il corrispettivo della cessione del diritto di superficie costituirebbe, in ogni caso, reddito diverso di cui alla lett. b) dell'art. 67, tassabile come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente rilevante.

Emiliano Marvulli

© Riproduzione riservata

DATI GME

Elettricità, Luglio va a -30,6%

Il prezzo medio di acquisto dell'elettricità sulla Borsa elettrica fa segnare a luglio un -30,6% su base annua e una flessione dell'1,3% su giugno, scendendo a 46,42 euro/MWh, minimo storico per il mese di luglio. I volumi di energia elettrica scambiati nel Sistema Italia, si legge nella newsletter del Gme, tornano a segnare un -3,1% tendenziale dopo la lieve ripresa di giugno. Ancora in calo gli scambi nella Borsa elettrica (-13,1%). La liquidità del mercato ripiega pertanto di 0,6 punti percentuali rispetto a giugno e di 7,8 rispetto a luglio 2013, attestandosi a 68,2%.

Domani in ufficio, macchina o motorino?
VE LO DICE
Class Meteo
classmeteo.it